

quali iniziative voglia assumere perché sia posta fine ad un'operazione illecita che si ripete ormai da alcuni anni, posta la forte protesta e il disagio delle associazioni di categoria, di prodotti e commercianti. (4-01165)

BORNACIN. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 «Attuazione della direttiva 93/11/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento» consentirebbe la pratica di abbattimento degli animali allevati e detenuti per la produzione di carni, pelli, pellicce, eccetera, anche per macellazione secondo determinati riti religiosi, ovvero l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;

la normale prassi di macellazione che prevede *a priori* lo stordimento o comunque l'abbattimento istantaneo verrebbe quindi derogata in quei particolari casi consentendo pratiche talvolta cruenti con l'animale pienamente cosciente e contrarie al principio secondo cui devono essere evitati eccitazione, sofferenza e dolore dell'animale stesso —:

se non si reputi opportuno assumere le iniziative adeguate per regolamentare differentemente l'attuale normativa in materia, al fine di evitare l'abbattimento per macellazione secondo pratiche religiose particolarmente crudeli che comportano l'uccisione dell'animale in maniera lenta tra sofferenze e dolore. (4-01173)

* * *

SALUTE

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

il 22 ottobre 2001 le aziende ortopediche italiane hanno indetto una manifestazione per esprimere il profondo disagio del settore;

nella stessa data è stata ribadita la volontà di disdettare ufficialmente gli accordi in atto relativi alla fornitura dei dispositivi, di cui all'elenco 1 del decreto ministeriale n. 332 del 1999, di cui beneficiano i soggetti disabili, costringendoli pertanto dopo il 1° gennaio 2002 a sostenere personalmente ed interamente i suddetti costi;

la legge n. 104 del 1992 all'articolo 1, lettera c), tutela le persone disabili, sancendo il principio per cui la Repubblica «persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed assicurare i servizi e le prestazioni, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata»;

l'ultima commissione ministeriale, per l'aggiornamento del decreto ministeriale n. 332 del 1999 non includeva e non ascoltava le rappresentanze professionali degli operatori nella tecnica ortopedica, quali Fioto e altre, non potendo quindi svolgere il proprio lavoro con una visione esaustiva della materia —:

quali azioni intenda intraprendere il Ministro interpellato al fine di aprire un dialogo costruttivo sulla materia, contribuendo così a fare finalmente chiarezza sul settore e garantendo un sacrosanto diritto dei cittadini disabili del nostro paese.

(2-00116) « Francesca Martini, Cè »

Interrogazione a risposta scritta:

LUCÀ. — *Al Ministro della salute, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda della signora Iva Portesan cominciò nel 1955 quando, in seguito ad un intervento, le fu diagnosticata una

neoplasia cerebellare; solo nel 1982, però, dopo una serie di crisi d'ipoglicemia diabetica, le venne riconosciuta l'invalidità civile al 75 per cento;

nel giugno del 1994, a causa di un dolore all'occhio destro, fu ricoverata all'ospedale di Adria nel reparto oculistico, dove le diagnosticarono una trombosi retinica diabetica, che fu curata con anticoagulanti senza, però, alla luce dei fatti, che tali farmaci fossero stati prescritti secondo l'opportuno dosaggio;

nei giorni seguenti, di fronte all'aggravarsi delle sue condizioni, la signora fu nuovamente sottoposta a ricovero: i sanitari dell'ospedale « Madonna della salute » di Porto Viro non riconobbero un'emorragia cerebrale in corso e continuarono a somministrarle farmaci anticoagulanti;

ciò comportò un grave peggioramento nello stato di salute della signora Portesan, che venne per questo trasferita d'urgenza nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Padova;

al momento della dimissione dall'ospedale di Padova, la signora rimase gravemente disartica e affetta da un forte deficit visivo;

in seguito a tale aggravamento, la commissione invalidi civili aumentò il grado di invalidità fino al 100 per cento;

nel marzo del 1998, a causa delle sue condizioni fisiche estremamente precarie, fu costretta, a seguito di un provvedimento d'urgenza dell'unità operativa distrettuale, al ricovero nell'R.S.A. dell'Istituto « Sacro Cuore » e nell'agosto del 1998 rimase vedova;

l'unico reddito della signora rimaneva dunque quello costituito dalla pensione di reversibilità del marito (per un ammontare di 9.562.540 lire annue) e dalla proprietà di una piccola casa;

il figlio della signora, per sostenere il pagamento della retta dell'istituto nel quale è tuttora ricoverata la madre, e che

ammonta alla cifra di 21.600.000 lire annue, dovette procedere alla vendita dell'immobile di cui sopra;

nel luglio del 1999 il figlio della signora Portesan richiese all'ufficio assistenza del comune di Porto Viro un contributo integrativo per il pagamento della retta dell'istituto (interamente a suo carico), ma dopo ben 19 mesi di attesa si vide respingere dalla giunta la richiesta con una deliberazione datata 27 settembre 2001;

la commissione, dopo avere esaminato la situazione economica del figlio della signora, esprimeva infatti all'unanimità parere negativo;

la differenza di entità tra il reddito da pensione che percepisce la signora in questione e la retta annuale richiesta in pagamento dall'istituto nel quale è ricoverata salta agli occhi: 9.562.540 lire annue contro 21.600.000 lire annue;

la situazione descritta non costituisce, inoltre, assolutamente un caso isolato: molto spesso infatti le Regioni, i Comuni, le Province e le ASL asseriscono che gli enti pubblici sono pienamente legittimati a richiedere contributi economici (contributi assimilabili alle prestazioni alimentari) ai parenti di assistiti maggiorenni;

in realtà, però, questa tesi appare manifestamente infondata, così come risulta anche dalle note del direttore generale del ministero dell'interno del 27 dicembre 1993 (protocollo 12287/70) e dell'8 giugno 1999, protocollo 190 e 412 B. 5, del Capo dell'Ufficio legislativo del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, protocollo DAS/4390/1/H/795 del 28 ottobre 1995, protocollo DAS/13811/1/H/795, nonché dalla legge della Regione Veneto n. 5/1996, contenente il Piano socio sanitario per il 1996/1997, che, all'articolo 13-bis, prevede che « le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini che versano in stato di bisogno inseriti presso strutture residenziali gestite da istituzioni pubbliche o private, sono assicurate dalle medesime

con spesa a carico del Comune presso il quale il cittadino ha la residenza o è iscritto al momento dell'ingresso nella struttura. », nonché dai provvedimenti assunti dal CORECO di Torino in data 13 dicembre 1995, n. 36002 in data 1° agosto 1996, n. 11004/96-*bis* e in data 31 luglio 1997 n. 9152/97-*bis*;

le prestazioni di carattere alimentare, infatti, possono essere richieste solo da chi versa in stato di bisogno, così come previsto dall'articolo 438 del codice civile, e, allo stato, nel nostro ordinamento non ci sono leggi che consentano agli enti pubblici di sostituirsi alla persona avente diritto agli alimenti;

inoltre anche il decreto legislativo n. 130 del 2000 stabilisce che le contribuzioni a carico dei soggetti con handicap grave (comma 3, articolo 3, della legge n. 104 del 1992) e degli ultrasessantenni dichiarati non autosufficienti dalle unità valutative geriatriche devono essere calcolate esclusivamente sulla base « della situazione economica del solo assistito » —:

quali siano i passi che i Ministri interrogati intendano compiere per risolvere velocemente la grave situazione in cui versa la signora Portesan, considerato che appare evidente come sia impossibile per la signora far fronte al pagamento di una retta complessiva annuale pari a 21.600.000 lire, tenendo conto che la sua unica fonte di reddito è la pensione sociale, che ammonta nel totale a sole 9.562.540 lire annue;

se i Ministri competenti non ritengano necessario fare chiarezza e intervenire su questa situazione così iniqua, per evitare che, nonostante le normative che negli ultimi anni sono state emanate per evitarlo, nel nostro Paese la malattia e la vecchiaia diventino automaticamente sinonimo e causa di povertà e disagio sociale;

quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare ai fini di un'interpretazione delle disposizioni relative ai contributi richiesti ai parenti degli assistiti « a titolo alimentare » che sia volta ad assicurare la salvaguardia dei diritti dei cittadini. (4-01175)

Apposizione di firme a interrogazioni.

La interrogazione a risposta scritta Melandri e altri n. 4-00930, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 10 ottobre 2001, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Pisa, Carboni, Cento, Tocci, Montecchi, Lumia, Leoni, Luigi Pepe, Tolotti, Loiero, Gasperoni, Santino Adamo Loddo.

La interrogazione a risposta scritta Melandri ed altri n. 4-00931, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 10 ottobre 2001, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Pisa, Carboni, Cento, Tocci, Montecchi, Lumia, Leoni, Luigi Pepe, Tolotti, Loiero, Gasperoni, Santino Adamo Loddo.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Lire 1000 = € 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALB000530